SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2408

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro, *ad interim*, di grazia e giustizia

(DINI)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

e col Ministro del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

Testo dell'Accordo ..... » 7

Tabella delle rotte ..... » 29

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 1992 le competenti Autorità aeronautiche ucraine proposero alla Controparte italiana lo svolgimento di consultazioni aeronautiche al fine di concordare, nelle more della conclusione di un accordo aereo, una autorizzazione provvisoria per la nuova compagnia *Air Ukraine* nei collegamenti con l'Italia.

Poichè, di regola, le trattative prevedono le autorizzazioni operative e poichè è prassi consueta prevedere negli accordi aerei l'istituzione di collegamenti aerei che interessino la capitale dell'altra Parte contraente, da parte italiana furono concordate delle date per le consultazioni in questione.

Nel corso degli incontri tra le due delegazioni è stato messo a punto il testo dell'Accordo aereo bilaterale tra i due Paesi che è stato firmato a Roma il 2 maggio 1995.

L'Accordo detta le norme per la regolarizzazione dei servizi aerei tra i due Paesi ai sensi anche della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e stabilisce, tra l'altro, i principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati tra le due Parti.

Ciò significa che i predetti servizi istituiti tra le due Parti dovranno essere adeguati per il soddisfacimento delle esigenze nel trasporto tra i due Paesi dei passeggeri, delle merci e della posta.

Le due Parti si impegnano, inoltre, in conformità ai dettati della Convenzione ICAO, a salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti di illecita ingerenza e a fornirsi la necessaria assistenza allo scopo di prevenire e prevedere incidenti.

In particolare, l'articolo 3 dell'Accordo prevede, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.

L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale.

L'articolo 5 concerne la revoca o la sospensione dei diritti concessi alla compagnia designata.

L'articolo 6 riguarda la materia doganale in quanto viene concessa alle imprese designate l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio o per le attrezzature normali che si trovano a bordo di aerei.

L'articolo 7 stabilisce uguali ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando, possibilmente, il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo. In caso di disaccordo tra le Parti per tale determinazione, è previsto il ricorso al meccanismo arbitrale stabilito all'articolo 16.

L'articolo 9 concerne i criteri di applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative di una Parte contraente agli aeromobili ed ai passeggeri della compagnia designata dall'altra Parte contraente.

L'articolo 10 riguarda il riconoscimento di licenze e certificati.

L'articolo 11 regola il trattamento delle rappresentanze delle compagnie aeree designate e consente di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto.

L'articolo 12 stabilisce l'obbligo delle Parti contraenti di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile.

L'articolo 13 regola la vendita dei servizi ed il trasferimento dei proventi.

L'articolo 14 sottopone i proventi ricevuti dalle compagnie aeree designate alla Convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra le Parti.

L'articolo 15 fissa le modalità di eventuali consultazioni per la modifica dell'Accordo.

L'articolo 16 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 17 prevede l'adattamento dell'Accordo bilaterale alle Convenzioni multilaterali cui aderiscono le due Parti contraenti.

L'articolo 18 stabilisce la reciproca fornitura di statistiche sul traffico aereo tra i rispettivi Paesi.

L'articolo 19 prevede le regolamentazioni dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

L'articolo 20 concerne le modalità di modifica della decisione di una Parte contraente di sospendere l'Accordo.

L'articolo 21 fissa le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà nel momento dell'ultima notifica circa il compimento degli adempimenti interni per il recepimento dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E

IL GOVERNO DELL'UCRAINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina,

qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti",

essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944;

desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti:

a) il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui esse siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate").

2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:

   a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare;

   b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e

   c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti così specificati.

firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti;

b) il termine "Autorità Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;

c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata, in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo;

d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione;

e) il termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione;

f) il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.

3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa.

3. Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al

paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà stata così designata ed autorizzata, potrà in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi:

   a) in ogni caso, quando non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte

Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini;

b) qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti;

c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni previste dal presente Accordo.

2. **A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.**

3. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all'Articolo 5, paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali e da altri oneri

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti, nonché il loro regolare equipaggiamento, i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo (compresi gli alimentari, le bevande ed il tabacco), situati sull'aeromobile,

saranno esentati dall'altra Parte Contraente da qualsiasi tipo di dazi doganali, quote d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, purché detto regolare equipaggiamento e gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile.

2. **Saranno altresì esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri, ad esclusione di quelli relativi al servizio reso:**

   a) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato introdotto nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta compagnia aerea;

   b) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte Contraente, durante lo svolgimento dei servizi convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite dalle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, e destinati esclusivamente all'uso ed al consumo in volo;

   c) i documenti necessari della compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti aerei, gli elenchi dei passeggeri ed il materiale pubblicitario.

3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, di cui ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia stato concesso il trasferimento ad un'altra compagnia aerea internazionale, ovvero non sia consentita la loro importazione definitiva, in base alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni enunciate nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su base di reciprocità e possono essere soggette all'osservanza di specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati

1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunità di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da

non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sarà quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti.

4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporrà all'approvazione delle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applicherà per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, e prenderanno in debito conto tutti i fattori pertinenti, ivi compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo saranno, ove possibile, oggetto di consultazione fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente.

3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aereonautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari, tale periodo può essere abbreviato, previo accordo di dette autorità.

4. Tale approvazione può essere data espressamente. Qualora nessuna delle due Autorità Aereonautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in base al paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione sia ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorità Aereonautiche potranno concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se una tariffa non potrà essere concordata conformemente al paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile in base al paragrafo 4. del presente Articolo, una Autorità Aereonautica notificherà all'altra Autorità Aereonautica di non approvare una tariffa concordata in base alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorità Aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorità Aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere esse considerino utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo.

6. Qualora le Autorità Aeronautiche non pervengano ad un accordo su una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo 5. del presente Articolo, la controversia sarà composta in base alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo.

7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non sarà fissata una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, ovvero impiegato nell'esercizio e nella navigazione dell'aeromobile durante la permanenza nel proprio territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aerombile, inclusa la normativa relativa

all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o dell'uscita, o durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validità, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

ARTICOLO 11

Rappresentanza delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità,

il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessità della compagnia aerea designata.

2. **L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà consentito previa autorizzazione delle Autorità competenti.**

3. Tutto il personale sopra menzionato sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

1. Nel rispetto dei loro diritti e degli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile da

eventuali atti di illecita ingerenza costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. **Su richiesta, le Parti Contraenti si forniranno tutta la necessaria assistenza allo scopo di prevenire atti di sequestro illegittimo di aeromobili civili ed altri atti illeciti perpetrati ai danni di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aereoporti e degli impianti di navigazione aerea, come pure qualsiasi altro attentato alla sicurezza dell'aviazione civile.**

3. Le Parti Contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sulle Infrazioni e determinati altri Atti compiuti a bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la Soppressione di Sequestri illegittimi di Aeromobili, firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la Repressione di Atti illeciti perpetrati ai danni della Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonché del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione di Montreal del 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, e di ogni altra Convenzione sulla Sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti Contraenti abbiano aderito.

4. Nei loro rapporti reciproci, le Parti Contraenti agiranno in conformità alle norme di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui vengono da esse applicate, in conformità con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Allegati alla

Convenzione, e chiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale di affari o la cui residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonché agli operatori degli aereoporti situati nei loro territori, di agire in conformità con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo, il riferimento alle norme di sicurezza dell'aviazione include tutte le divergenze notificate dalle Parti Contraenti interessate. Ciascuna Parte Contraente informerà in anticipo l'altra Parte Contraente circa la sua intenzione di notificare qualsiasi divergenza rispetto a tali norme.

5. Ciascuna Parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili possa essere chiesto di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente adotterà nel proprio territorio tutte le misure ragionevoli, volte a proteggere gli aeromobili e controllare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano e al seguito, merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte Contraente considererà inoltre favorevolmente le richieste dell'altra Parte Contraente di adottare ragionevoli misure di sicurezza speciali, volte a far fronte ad una particolare minaccia.

6. Qualora si verifichino casi o minacce di sequestro illecito di aeromobili, ovvero altri atti illegittimi ai danni della sicurezza di passeggeri, equipaggio, aeromobili, aereoporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza, agevolando le comunicazioni ed altre

misure appropriate, volte a porre rapida e sicura fine al caso od alla minaccia.

7. **Nel caso in cui una Parte Contraente abbia validi motivi di ritenere che l'altra Parte Contraente non abbia osservato le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dal presente Articolo, la prima Parte Contraente potrà chiedere all'altra Parte Contraente di tenere immediate** consultazioni. Qualora non si pervenga ad un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni, ciò costituirà motivo di sospendere o limitare i diritti delle due Parti Contraenti, di cui al presente Accordo, entro novanta (90) giorni. Qualora un'emergenza che comporti una minaccia immediata alla sicurezza di passeggeri, equipaggio o aeromobile lo giustifichi, e l'altra Parte Contraente non abbia ottemperato adeguatamente ai propri obblighi di cui ai paragrafi 4. o 5. del presente Articolo, una Parte Contraente potrà adottare provvedimenti di salvaguardia temporanei immediati, al fine di far fronte alla minaccia. Eventuali provvediementi adottati in conformità con il presente paragrafo saranno sospesi non appena l'altra Parte Contraente abbia ottemperato alle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento dei proventi

1. Ciascuna Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di

vendere liberamente in valuta nazionale e/o convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate, e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente o tramite agenti.

2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero, senza nessun ritardo o limitazione, le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari.

3. Tali trasferimenti saranno effettuati conformemente alle disposizioni di eventuali accordi particolari che regolano le questioni finanziarie delle Parti Contraenti. In assenza di tali accordi, il trasferimento sarà effettuato in valuta pesante convertibile al tasso di cambio ufficiale ovvero, in mancanza di tassi di cambio ufficiali, ai tassi di cambio esteri prevalenti per i pagamenti correnti. Ciascuna Parte Contraente garantirà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di quaranta (40) giorni dalla data di richiesta.

4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi solo su una base di stretta reciprocità. Se una Parte Contraente imporrà limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata ad interrompere l'esercizio dei diritti specificati ai paragrafi 2. e

3. del presente Articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di doppia imposizione

1. **I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione allo svolgimento dei servizi concordati saranno soggetti alle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore fra le due Parti Contraenti.**

ARTICOLO 15

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aereonautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, allo scopo di garantire l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Allegato.
2. Qualora una delle Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre la modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti sulla modifica proposta potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto, a meno che non venga concordato altrimenti, ed inizieranno entro

sessanta (60) giorni dalla data di richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti intenda modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sarà concordata di concerto con le Autorità Aereonautiche delle due Parti Contraenti.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo, in base al paragrafo 2. di questo Articolo, entrerà in vigore quando essa sarà stata formalizzata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 16

Composizione delle controversie

1. Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si adopereranno in prima istanza a comporla in via negoziale.

2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a pervenire alla soluzione tramite negoziati, potranno concordare di sottoporre la controversia alla decisione di persone o organismi; qualora non giungano a tale accordo, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, nominati uno da ciascuna Parte Contraente ed il terzo dai due arbitri in tal modi designati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di

una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato da parte di detto tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non nomini un arbitro entro il periodo specificato, ovvero se il terzo arbitro non verrà nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominerà uno o più arbitri, a seconda dei casi. In tal caso, il terzo arbitro sarà cittadino di uno stato terzo e fungerà da presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti si conformeranno alla sentenza emanata in base al paragrafo 2. del presente Articolo.

4. Nessuna controversia relativa a nessun tipo di dazio doganale ed a qualsiasi altro onere fiscale sarà comunque sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale prevista al paragrafo 2. del presente Articolo.

ARTICOLO 17

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

Nel caso in cui vengano stipulati una Convenzione o un Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo, a cui aderiscano le due Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 18

Fornitura di statistiche

Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 19

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e qualsiasi successivo emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 20

Sospensione dell'Accordo

Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di sospendere l'Accordo; tale notifica sarà contemporaneamente comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di sospensione non venga ritirata di comune accordo prima di detto termine. In assenza di

avviso di ricezione dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta dopo quattordici (14) giorni dalla ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sarà notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due copie, a ROMA il giorno due maggio millenovecentonovantacinque nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Ukraina

A L L E G A T O

TABELLA DELLE ROTTE

TABELLA DELLE ROTTE I

Rotte su cui la compagnia aerea designata della Repubblica Italiana può operare servizi aerei:

Punti in Italia/Kiev/un punto intermedio e/o punti oltre in Europa e viceversa.

TABELLA DELLE ROTTE II

Rotte su cui la compagnia aerea designata dell'Ukraina può operare servizi aerei:

Punti in Ukraina/Roma/un punto intermedio e/o un punto oltre in Europa e viceversa.

NOTE A PIE' DI PAGINA

1) **Frequenze**

Ciascuna compagnia aerea designata è autorizzata ad operare fino ad un massimo di tre servizi settimanali sulle rotte di cui sopra con aeromobili 737/400, M80 o simili. Un eventuale aumento delle frequenze sarà oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorità Aereonautiche.
In caso di impiego di tipi diversi di aeromobile sarà applicata una tavola di conversione.

2) **Diritti di traffico della quinta libertà**

I diritti di traffico della quinta libertà saranno oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorità Aereonautiche.

3) **Servizi merci**

Ciascuna compagnia aerea designata può operare un servizio merci settimanale sulle rotte di cui sopra, oltre ai servizi misti fino ad un carico utile massimo di 40 tonnellate.

4) **Punti intermedi e/o oltre**

Ciascuna compagnia aerea designata può omettere punti intermedi e/o oltre in tutti o parte dei servizi.

5) **Code sharing**

La compagnia aerea designata di ciascun paese, che abbia un'autorità competente a fornire i servizi concordati, può operare e/o offrire i servizi concordati sulle rotte specificate con aeromobili presi in affitto e/o in base ad accordi di code sharing presi con la compagnia aerea designata dell'altro paese o con compagnie aeree di paesi terzi che abbiano un'autorità competente in merito.

6) **Cambio di aeromobile**

Nell'operare i servizi concordati, alla compagnia aerea designata di ciascun paese può essere consentito di cambiare aeromobile in un punto o in più punti sulle rotte specificate. Tuttavia, la capacità offerta fra l'Italia e l'Ukraina non sarà superiore alla capacità totale concessa in base al precedente punto 1 (Frequenze).

Gli accordi di code sharing, previsti al precedente punto 5), ed il cambio di aeromobile, previsto al precedente punto 6), possono essere accorpati.